

## CAPITOLO 3

# IL DIRITTO ALLO STUDIO

**SOMMARIO:** 1. Costituzione e Istruzione. - 2. Legge n. 3 del 2001 in materia di competenza e istruzione. - 3. Il MIUR - 4. Uffici scolastici regionali e provinciali. - 5. Il principio di sussidiarietà. - 6. Obbligo di istruzione e formazione.

### 1. Costituzione e istruzione.

Il riconoscimento di una specifica tutela dell'infanzia sul piano umano e sociale è stato sempre avvertito come esigenza fondamentale degli ordinamenti civili, ma soltanto nei tempi più moderni si può dire avviata ad una soluzione reale.

Dopo la Prima guerra mondiale l'inglese Eglantine Jebb lanciò un appello forte al mondo "Salvate i bambini!" richiamando l'attenzione sui principi enunciati nella *Dichiarazione dei diritti del fanciullo*.

Il problema ha acquistato ampie dimensioni nel secondo dopo guerra, attraverso le dichiarazioni e l'opera delle Nazioni Unite che hanno posto tutti i paesi di fronte alla responsabilità verso l'infanzia.

Il 20 Novembre 1959, l'assemblea generale dell'ONU, proclamò con 78 voti favorevoli e nessuno contrario la Dichiarazione universale dei Diritti del fanciullo, che completa di fatto la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948*.

Essa si compone di **10 articoli**, che confermano i Diritti del fanciullo a svilupparsi in condizioni di libertà e nel pieno rispetto dignità, sia sul piano fisico, sia su quello intellettuale, morale e sociale.

In particolare, l'art. 7 stabilisce: *"Il fanciullo ha diritto alla istruzione gratuita e obbligatoria almeno fino ai gradi elementari. Deve beneficiare di una educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli permetta in condizioni di uguaglianza di sviluppare le sue facoltà, la sua personalità, il suo senso di responsabilità morale e sociale e di divenire un membro utile della società"*.

Un particolare trattamento educativo è previsto per i fanciulli in condizioni di svantaggio fisico, mentale e sociale.

Infine, proclama che il fanciullo, deve crescere in uno spirito di comprensione, di tolleranza, amicizia fra i popoli, di pace, di fraternità e collaborazione universale.

Fatta questa premessa, la Costituzione italiana, ha accolto i principi fondamentali della Dichiarazione dell'O.N.U. e la nostra legislazione li ha tradotti in gran parte in norme operanti.

Inoltre, il Comitato italiano per il gioco infantile, nella sua riunione nazionale tenuta a Roma il 6 giugno, 1967, ha proclamato la "Carta dei diritti del fanciullo al gioco e al lavoro", che contiene le dichiarazioni programmatiche per l'adattamento alla realtà del nostro paese dei principi affermati nella Dichiarazione dell'O.N.U. e in altri documenti internazionali.

La Carta italiana afferma che per garantire il libero, totale ed armonico sviluppo della

personalità del fanciullo, la società è tenuta ad offrire ad ognuno di essi un ambiente familiare, scolastico e comunitario, dotato dei necessari mezzi e di personale appositamente preparato.

L'art. 4 precisa: "la scuola deve offrire spazi architettonici e naturali, impianti sportivi, materiali e sussidi per lo svolgimento di attività fisiche e di significative esperienze di studio, di lavoro e di gioco".

L'art. 7 stabilisce che i minorati disadattati ed ammalati devono poter godere di ogni assistenza scolastica, parascolastica e postscolastica avente soprattutto carattere ludico e lavorativo in relazione e nella misura consentita dalla loro infermità o disadattamento.

Il movimento per i diritti del fanciullo, si è esteso a tutti i paesi del mondo, ma molte legislazioni specifiche di paesi poveri e in via di sviluppo, non hanno ancora accolto i principi fondamentali in norme operanti.

Se guardiamo al diritto d'istruzione, e balziamo indietro nel tempo, riscopriamo che già gli antichi non ignoravano alcune norme relative all'obbligo delle famiglie e dello Stato di curare l'istruzione dei giovinetti. Il diritto all'istruzione si configura come diritto-dovere sia dello Stato, sia del cittadino.

Originariamente nacque come diritto dello Stato di intervenire nel settore dell'istruzione e si venne affermando specialmente nel '700.

In Italia, facendo un balzo in avanti nella storia dell'istruzione come diritto, salvo i precedenti del regno di Napoli, del Lombardo-Veneto, ecc. che sono di scarso rilievo pratico, l'obbligo scolastico è nato con la legge Casati del 13 Novembre 1859, n. 3725, ed è stato modificato con varie leggi successive, fino alla legge 31 Dicembre. 1962, n.1859, istitutiva della scuola media.

Dall'art. 8 di detta legge deriva che tutti i cittadini italiani sono sottoposti in conformità alla dichiarazione n. 34 della Costituzione all'obbligo scolastico dall'età di 6 anni ai 14 anni: obbligo che si adempie con la frequenza di 5 anni di scuola elementare e 3 di scuola media secondaria. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni stabilite per gli inadempimenti all'obbligo della scuola elementare.

Dall'obbligatorietà dell'istruzione scaturisce un rapporto caratteristico fra pubblica amministrazione e cittadino, entrambi soggetti di diritto-doveri reciproci.

Il diritto dello Stato ha come correlativo l'obbligo di provvedere ad organizzare le strutture idonee e convenienti per consentire al cittadino di adempiere l'obbligo cui è tenuto.

Nella moderna coscienza civile si ritiene che soggetto del diritto all'istruzione sia il cittadino, il quale ha diritto di chiedere allo Stato una istruzione adeguata alle esigenze della società in cui è chiamato a vivere.

Si tratta di un rapporto che si concretizza tra soggetti come diritti-doveri:

- diritto del cittadino di pretendere le prestazioni dovute dallo Stato e quindi dovere di adempiere l'obbligo derivante;
- diritto dello Stato di pretendere dal cittadino l'adempimento dell'obbligo scolastico e quindi dovere-obbligo di fornire le strutture necessarie e convenienti per tale adempimento.